

**CONVENZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO¹**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio in-
ternazionale del lavoro e ivi riunitasi il 3 giugno 1981 per la sua
sessantasettesima sessione;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla salute, alla sicu-
rezza ed all'ambiente di lavoro, questione che costituisce il sesto
punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una con-
venzione internazionale,

adotta, oggi ventidue giugno millenovecentoottantuno, la convenzione seguente,
che verrà denominata Convenzione sulla salute e sicurezza sul lavoro, 1981.

PARTE I. AMBITO E DEFINIZIONI

Articolo 1

1. La presente Convenzione si applica a tutte le branche di attività econo-
mica.

2. Un Membro che ratifica la presente Convenzione può, dopo aver con-
sultato tempestivamente le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro
e dei lavoratori interessate, escludere totalmente o parzialmente dal proprio
ambito di applicazione banche specifiche di attività economica, come la naviga-
zione marittima o la pesca, qualora l'applicazione della Convenzione a queste
branche susciti problemi speciali di natura sostanziale.

3. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione dovrà, nel suo
primo rapporto sull'applicazione della convenzione da presentare in virtù del-
l'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro,
indicare, con le motivazioni, le branche di attività che sono state oggetto di esclu-
sione in applicazione del paragrafo 2 qui sopra, descrivendo le misure adottate
per assicurare una protezione sufficiente dei lavoratori nelle branche escluse, ed
esporre, negli ulteriori rapporti, ogni progresso compiuto verso una più ampia
applicazione.

¹ Traduzione in italiano non ufficiale a cura dell'Ufficio OIL per l'Italia e San Marino.

Articolo 2

1. La presente Convenzione si applica a tutti i lavoratori nelle branche di attività economica coperte.

2. Un Membro che ratifica la presente Convenzione può, dopo aver consultato tempestivamente le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, escludere totalmente o parzialmente dal proprio ambito di applicazione alcune limitate categorie di lavoratori qualora l'applicazione della Convenzione a queste categorie susciti problemi speciali di natura sostanziale.

3. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione dovrà, nel suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione da presentare in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, indicare, con le motivazioni, le categorie limitate di lavoratori che sono state oggetto di esclusione in applicazione del paragrafo 2 qui sopra, e esporre, negli ulteriori rapporti, ogni progresso compiuto verso una più ampia applicazione.

Articolo 3

Ai fini della presente Convenzione:

- a) l'espressione "branche di attività economica" copre tutte le branche nelle quali i lavoratori sono impiegati, ivi compreso la funzione pubblica;
- b) il termine "lavoratori" significa tutte le persone impiegate, ivi compreso gli impiegati pubblici;
- c) l'espressione "luogo di lavoro" significa ogni posto nel quale i lavoratori si devono trovare o si devono recare a causa del proprio lavoro e che sono collocati sotto il controllo diretto o indiretto del datore di lavoro;
- d) il termine "requisiti" significa ogni disposizione alla quale la o le autorità competenti hanno conferito forza di legge;
- e) il termine "salute", in relazione al lavoro, non significa soltanto l'assenza di malattia o di infermità; il termine include anche gli elementi fisici e mentali che influiscono sulla salute e che sono direttamente legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

PARTE II. PRINCIPI DI UNA POLITICA NAZIONALE

Articolo 4

1. Alla luce delle condizioni e della prassi nazionale e in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, ogni Membro dovrà definire, mettere in applicazione e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di ambiente di lavoro.

2. Lo scopo di questa politica sarà di prevenire gli infortuni e i danni alla salute che risultano dal lavoro, che sono legati al lavoro o che sopraggiungono nel corso del lavoro, riducendo al minimo le cause di rischio inerenti all'ambiente di lavoro, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticamente realizzabile.

Articolo 5

La politica menzionata all'articolo 4 dovrà tener conto dei grandi ambiti di azione indicati qui sotto, nella misura in cui essi influiscono sulla salute e sicurezza sul lavoro e sull'ambiente di lavoro:

- a) la progettazione, il collaudo, la scelta, la sostituzione, l'istallazione, l'adattamento, l'utilizzo e la manutenzione dei componenti materiali del lavoro (luogo di lavoro, ambiente di lavoro, strumenti, macchinari e materiali, sostanze e agenti chimici, fisici e biologici, procedimenti lavorativi);
- b) i legami esistenti tra i componenti materiali del lavoro e le persone che eseguono o supervisionano il lavoro nonché l'adattamento dei macchinari, dei materiali, del tempo di lavoro, dell'organizzazione del lavoro e dei procedimenti lavorativi alle capacità fisiche e mentali dei lavoratori;
- c) la formazione e la formazione complementare necessaria, le qualifiche e la motivazione delle persone che intervengono, ad un titolo o ad un altro, perché vengano conseguiti livelli di salute e sicurezza sufficienti;
- d) la comunicazione e la cooperazione a livello di gruppo di lavoro e d'impresa e a tutti gli altri livelli appropriati fino al livello nazionale incluso;
- e) la protezione dei lavoratori e dei loro rappresentanti contro ogni misura disciplinare consecutiva ad azioni da loro effettuate a buon diritto conformemente alla politica menzionata all'articolo 4 qui sopra.

Articolo 6

La formulazione della politica menzionata all'articolo 4 qui sopra dovrà precisare le funzioni e le responsabilità rispettive, in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di ambiente di lavoro, delle autorità pubbliche, dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle altre persone interessate, tenendo conto del carattere complementare di queste responsabilità nonché delle condizioni e della prassi nazionale.

Articolo 7

La situazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di ambiente di lavoro dovrà essere oggetto, ad intervalli appropriati, di un esame d'insieme o di un esame relativo a settori particolari per identificare i grandi problemi, stabilire i mezzi efficaci per risolverli e determinare l'ordine delle priorità nelle misure da adottare, e valutare i risultati.

PARTE III. AZIONE A LIVELLO NAZIONALE

Articolo 8

Ogni Membro dovrà, per via legislativa, regolamentazione o ogni altro metodo conforme alle condizioni e alla prassi nazionale, e in consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, adottare le misure necessarie per dare effetto all'articolo 4 qui sopra.

Articolo 9

1. Il controllo dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti relativi alla salute, alla sicurezza e all'ambiente di lavoro dovrà essere assicurata tramite un sistema d'ispezione adeguato e sufficiente.

2. Il sistema di controllo dovrà prevedere sanzioni appropriate in caso di infrazione delle leggi o dei regolamenti.

Articolo 10

Andranno adottate misure per fornire assistenza ai datori di lavoro e ai lavoratori ed aiutarli a conformarsi ai loro obblighi legali.

Articolo 11

Per dare effetto alla politica menzionata all'articolo 4 qui sopra, l'autorità o le autorità competenti dovranno progressivamente assicurare le funzioni seguenti:

- a) la definizione, laddove lo richiedono la natura e il grado dei rischi, delle condizioni che regolano la progettazione, la costruzione e l'adattamento delle imprese, l'avvio delle loro attività, le trasformazioni importanti alle quali si devono sottoporre o ogni modifica della loro prima destinazione d'uso, nonché la sicurezza dei materiali tecnici utilizzati nel lavoro e l'applicazione di procedure definite dalle autorità competenti;
- b) la definizione dei procedimenti lavorativi che vanno vietati, limitati o sottoposti ad autorizzazione o controllo dell'autorità o delle autorità competenti, nonché la definizione delle sostanze e degli agenti a cui ogni esposizione va vietata, limitata o sottoposta ad autorizzazione o controllo dell'autorità o delle autorità competenti; vanno presi in considerazione i rischi per la salute causati all'esposizione simultanea a più sostanze o agenti;
- c) l'instaurazione e l'applicazione di procedure relative alla dichiarazione degli infortuni sul lavoro e dei casi di malattie professionali da parte dei datori di lavoro e, quando appropriato, degli istituti di assicurazione e degli altri organismi o persone direttamente interessate; e la produzione di statistiche annuali sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- d) l'avvio di una inchiesta nel caso in cui un infortunio sul lavoro, o un caso di malattia professionale o ogni altro danno alla salute che sopraggiunge sul lavoro o in rapporto al lavoro sembri riflettere situazioni gravi;

- e) la pubblicazione annuale di informazioni sulle misure adottate in applicazione della politica menzionata all'articolo 4 qui sopra nonché sugli infortuni sul lavoro, sui casi di malattie professionali e sugli altri danni alla salute che sopraggiungono sul lavoro o in rapporto al lavoro;
- f) tenuto conto delle condizioni e delle possibilità nazionali, l'introduzione o lo sviluppo di sistemi di investigazione degli agenti chimici, fisici o biologici, dal punto di vista del loro rischio per la salute sul lavoro.

Articolo 12

Andranno prese misure, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, perché le persone che progettano, fabbricano, importano, mettono in circolazione o cedono a qualsiasi titolo macchinari, materiali o sostanze ad uso professionale:

- a) si assicurino che, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticamente realizzabile, i macchinari, materiali o sostanze interessate non presentino pericoli per la salute e sicurezza delle persone che ne faranno un uso corretto;
- b) forniscano informazioni relative all'installazione e all'utilizzo corretto dei macchinari e dei materiali, all'uso corretto delle sostanze, ai rischi presentati dai macchinari e dai materiali e alle caratteristiche pericolose delle sostanze chimiche, agenti o prodotti fisici e biologici, nonché istruzioni sul modo di premunirsi dai rischi conosciuti;
- c) intraprendano studi e ricerche o siano al corrente in ogni altro modo dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche necessarie ad adempiere gli obblighi risultanti dai punti a) e b) qui sopra.

Articolo 13

Un lavoratore che si è ritirato da una situazione di lavoro per aver ragionevolmente considerato che questa situazione presentasse un pericolo imminente e grave per la propria vita o salute dovrà essere protetto contro conseguenze ingiustificate, conformemente alle condizioni e alla prassi nazionale.

Articolo 14

Andranno prese misure per incoraggiare, in maniera conforme alle condizioni e alla prassi nazionale, l'inclusione delle questioni di salute e sicurezza e di ambiente lavorativo nei programmi di educazione e di formazione a tutti i livelli, incluso nell'insegnamento tecnico superiore, medico e professionale, in modo da rispondere ai bisogni di formazione di tutti i lavoratori.

Articolo 15

1. Per assicurare la coerenza della politica menzionata all'articolo 4 qui sopra con le misure adottate in applicazione di questa politica, ogni Membro dovrà, dopo aver consultato tempestivamente le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, e, se del caso, gli altri organismi appropriati, adottare disposizioni conformi alle condizioni e alla prassi nazionale, per assicurare il coordinamento necessario tra le diverse autorità e i diversi organismi incaricati di dare effetto alle parti II e III della Convenzione.

2. Ogniqualvolta lo richiedano le circostanze e lo permettano le condizioni e la prassi nazionale, queste disposizioni dovranno comportare l'istituzione di un organo centrale.

PARTE IV. AZIONE A LIVELLO DELL'IMPRESA

Articolo 16

1. I datori di lavoro dovranno avere l'obbligo di assicurare che, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile, i luoghi di lavoro, i macchinari, i materiali e i procedimenti lavorativi sotto il loro controllo non presentino rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

2. I datori di lavoro dovranno avere l'obbligo di assicurare che, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile, le sostanze e agenti chimici, fisici e biologici sotto il loro controllo non presentino rischi per la salute qualora venga garantita una protezione adeguata.

3. I datori di lavoro avranno l'obbligo di fornire, in caso di bisogno, indumenti e attrezzature di protezione appropriati per prevenire i rischi di infortuni o gli effetti dannosi per la salute, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile.

Articolo 17

Ogniqualvolta diverse imprese operino simultaneamente sullo stesso luogo di lavoro, queste imprese dovranno collaborare per applicare le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 18

In caso di bisogno, i datori di lavoro dovranno avere l'obbligo di prevedere misure per fronteggiare le situazioni di emergenza e gli infortuni, con mezzi sufficienti per prestare i primi soccorsi.

Articolo 19

Andranno prese disposizioni a livello dell'impresa secondo le quali:

- a) i lavoratori, nel quadro del loro lavoro, coopereranno all'adempimento degli obblighi che spettano al datore di lavoro;
- b) i rappresentanti dei lavoratori nell'impresa coopereranno con il datore di lavoro per tutto ciò che riguarda la salute e sicurezza sul lavoro;
- c) i rappresentanti dei lavoratori nell'impresa riceveranno una informazione sufficiente relativa alle misure adottate dal datore di lavoro per garantire la salute e sicurezza; essi potranno consultare le loro organizzazioni rappresentative a proposito di questa informazione, a condizione di non divulgare segreti commerciali;
- d) i lavoratori e i loro rappresentanti nell'impresa riceveranno una formazione adeguata per quanto riguarda la salute e sicurezza sul lavoro;

- e) i lavoratori o i loro rappresentanti e, a seconda dei casi, le loro organizzazioni rappresentative nell'impresa saranno abilitati, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, ad esaminare ogni aspetto della salute e sicurezza legato al proprio lavoro e verranno consultati dal datore di lavoro a tale proposito; a tale fine, si potrà richiedere, di comune accordo, il parere di consiglieri tecnici esterni all'impresa;
- f) il lavoratore segnalerà immediatamente al proprio superiore gerarchico diretto ogni situazione che egli sia ragionevolmente giustificato a considerare come rappresentare un pericolo imminente e grave per la propria vita o salute; in caso di bisogno, fintantoché il datore di lavoro non avrà adottato eventuali misure necessarie a porre rimedio alla situazione, egli non potrà chiedere ai lavoratori di riprendere il lavoro in una situazione nella quale persisti un pericolo imminente e grave per la vita o la salute.

Articolo 20

La cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa dovrà essere un elemento essenziale delle disposizioni prese in relazione all'organizzazione e ad altre materie, in applicazione degli articoli 16 a 19 qui sopra.

Articolo 21

Le misure di salute e sicurezza sul lavoro non devono comportare alcuna spesa per il lavoratore.

PARTE V. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

La presente Convenzione non comporta la revisione di alcuna convenzione o raccomandazione internazionale del lavoro.

Articolo 23

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate per la registrazione al Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 24

1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.

3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

Articolo 25

1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e da quest'ultimo registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.

2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 26

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 27

Il Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed a tutti gli atti di denuncia registrati conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 28

Ogniquale volta lo riterrà necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 29

Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente :

- a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, malgrado l'articolo 25 di cui sopra, un'immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore ;

- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.

La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Articolo 30

Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.